



Cod. E20B/P2
Cod.OR/or
Circolare n. 89

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo generale
Prot.: 0001516
Data: 10/06/2014

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Processo Civile Telematico – Aggiornamento ReGIndE.

Con riferimento all'oggetto e alla nota del Ministero della Giustizia trasmessa il 6 giugno scorso, a seguito di diverse richieste di delucidazioni pervenute, si ritiene utile inviare quanto segue:

- circolare n.138 del novembre 2012;
- nota del 26/09/2013 inviata dal Consiglio Nazionale PPC al Ministero stesso.

E' gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

Tamara Dante
Responsabile della Struttura

All: c.s.





Cod. E20B/P2
Cod. OR/or
Circolare n. 138

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo generale
Prot.: 0001089
Data: 19/11/2012

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Processo Civile Telematico–Aggiornamento del Registro degli
Indirizzi Elettronici (ReGIndE).**

Recentemente sono giunte a questo Consiglio Nazionale richieste di informazioni relative a supposti obblighi normativi che impegnano gli Ordini territoriali a tenere aggiornato, con gli indirizzi PEC degli iscritti, il “Registro Generale degli Indirizzi Elettronici” (ReGIndE) istituito dal Ministero di Giustizia nell’ambito del Processo Civile Telematico.

Anche a seguito di tale richieste, si è provveduto a effettuare opportuni approfondimenti con l’ufficio competente del Ministero.

Alla luce delle precisazioni ricevute, si comunica quanto segue.

Il DM 21 febbraio 2011 prevede che l’Ordine provinciale possa aggiornare, senza però esserne obbligato, il Registro ReGIndE attraverso l’invio di uno specifico file xml, le cui modalità tecniche di compilazione e di inoltro sono contenute nel successivo provvedimento ministeriale del 18 luglio 2011.

Successivamente con l’art. 5 del DL 179 2012, c.d. “Sviluppo Bis”, pubblicato nella GURI del 19.10.2012 n. 245 è stata prevista l’istituzione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Lo stesso articolo di legge prevede che il Ministero per lo sviluppo economico dovrà definire, con apposito regolamento, modalità e forme con cui ordini e collegi professionali dovranno comunicare, all’Indice nazionale, tutti gli indirizzi PEC dei propri professionisti.

Allo stato attuale, tuttavia, l’aggiornamento da parte dell’Ordine del ReGIndE non risulta essere condizione necessaria perché il professionista interessato possa usufruire dei servizi telematici della Giustizia.

Le modalità di alimentazione del ReGIndE prevedono che in mancanza della comunicazione dell’Ordine professionale del file degli iscritti, sia possibile per il singolo professionista registrarsi in proprio, tramite:

- uno dei punti di Accesso a pagamento denominato “PdA” (una struttura tecnologica-organizzativa atta a fornire ai soggetti abilitati i servizi di connessione al portale telematico);
- l’apposita funzionalità disponibile nel Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (<http://pst.giustizia.it/PST/>). Per la registrazione procedere come segue: dall’home page, nel riquadro “servizi” cliccare su “effettua login”, poi (previo inserimento nel pc del pen-drive contenente la CNS o CNS-like) cliccare su “smartcard”, ed infine cliccare sul Codice Fiscale che apparirà. A questo punto inserire, come richiesto, i dati per la registrazione).



Per effettuare la registrazione e accedere ai servizi del PCT, il professionista dovrà essere in possesso di:

- una smart card con certificato CNS (Carta Nazionale dei Servizi) rilasciabile da una delle società o enti accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA);

in alternativa

- una smart card contenente certificato CNS-like (come quello rilasciato da Aruba Pec SpA in convenzione con il Cnappc) **purché emessa prima del 30 settembre 2011.**

Se nel file inviato dall'Ordine per l'aggiornamento del RegIndE o tra i dati inseriti durante la registrazione dall'iscritto è presente l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il professionista è abilitato anche alla deposizione degli atti e alla ricezione delle comunicazioni da parte della cancelleria. In caso contrario il professionista è abilitato alla sola consultazione dei documenti.

Da più Ordini provinciali è pervenuta la richiesta di implementare il Registro Nazionale dei Professionisti Iscritti (RNPI) con una funzionalità che permetta la creazione del file xml da inviare al Ministero per l'aggiornamento del ReGIndE. Prima di procedere in tal senso, questo Consiglio Nazionale alla luce del recente Decreto "Sviluppo bis" ritiene opportuno attendere l'emanazione del relativo regolamento per le modalità di invio degli indirizzi pec al INI-PEC.

E' gradita l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

*Il Presidente del Dipartimento Cultura,
Promozione e Comunicazione*
(arch. Simone Cola)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)





Cod. E20B
Cod.OR/or

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000958
Data: 26/09/2013

Spett.le
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
ROMA

Oggetto: Richiesta di indirizzi pec dei professionisti CTU.

Si fa riferimento alla richiesta in oggetto (allegata alla presente), avanzata dal tribunale di Taranto all'Ordine di categoria competente territorialmente, per precisare quanto segue.

Preliminarmente, si osserva che tra i compiti assegnati agli Ordini provinciali di categoria non è prevista dalla normativa vigente la tenuta di un albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU); ciò rende impossibile l'esatta individuazione degli stessi tra i professionisti iscritti agli Ordini.

Oltre a ciò, ai fini della notifica ai professionisti, incaricati per C.T.U., da parte degli Uffici Giudiziari, si segnala che sono già stati individuati, per legge, le modalità di individuazione e la tenuta degli indirizzi PEC. Più precisamente:

- E' esistente l'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito ai sensi dell'art.5, comma3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221), aggiornato dagli Ordini secondo modalità e tempistiche stabilite nell'articolo 5 del decreto attuativo del 19 marzo 2013, e che contiene gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di ogni iscritto all'Ordine. L'INI-PEC è un elenco pubblico istituito, realizzato e gestito dal MISE con la collaborazione di InfoCamere, ove è presente la "Sezione Professionisti", peraltro costituita in formato aperto e consultabile tramite il portale telematico anche senza necessità di autenticazione alcuna.
- E' inoltre prevista anche la conoscibilità di un elenco riservato consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni richiedenti, sui dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (comma 7 art.16 legge n.2/2009 di conversione del D.L. n. 185/2008). Fin dall'entrata in vigore della legge, questo Consiglio Nazionale, in collaborazione con gli Ordini provinciali, ha attivato un portale dove visualizzare e scaricare l'elenco provinciale o nazionale degli indirizzi PEC dei



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

professionisti. La visualizzazione o il "download" dei suddetti elenchi è subordinata al possesso di credenziali di accesso (User e Password) rilasciabili dall'Ordine territoriale (per l'elenco provinciale) e da questo stesso Consiglio Nazionale (per l'elenco nazionale).

Al fine di evitare inutili duplicazioni di dati e registri già presenti, appare allo stato possibile, anche ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, predisporre specifiche modalità per l'accesso ai dati, presenti presso il MISE, al fine di poter accedere, da parte del Ministero di Giustizia, ai dati relativi agli indirizzi PEC dei professionisti.

Appare doveroso nonché utile effettuare tali precisazioni, nel rispetto della normativa e del lavoro svolto dagli Ordini di categoria.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali precisazioni o richieste che si rendessero necessarie. A tal fine si riportano - di seguito - i recapiti telefonici ed e-mail del referente di segreteria in materia di Posta elettronica Certificata.

Sig. Roberto Ottaviani 06/68899047 comunicazione.cnappc@awn.it

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.:c.s.





TRIBUNALE DI TARANTO

Presidenza

Prot. N. 627

Taranto, 18 FEB. 2013

Risposta alla nota del.....N.....

OGGETTO: Notifiche telematiche ai Consulenti Tecnici d'Ufficio.

Al sig. Presidente Ordine
Architetti

Il D.L. 179 del 18 ottobre 2012 ed il D.M. 44/2011 (così come modificato dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 209 del 15 ottobre 2012) prevedono che tutte le comunicazioni/notificazioni da effettuarsi a cura della cancelleria siano effettuate esclusivamente per via telematica, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Tale unica modalità sarà **obbligatoria a partire dal 16/10/2013**.

Affinché i professionisti iscritti all'Albo dei Consulenti Tecnici ricevano le notifiche da parte degli uffici giudiziari è pertanto necessario che codesto Ordine provveda ad inserire i nominativi dei suddetti professionisti nel **Registro generale degli indirizzi elettronici** che, gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i soggetti abilitati esterni (tra cui gli stessi consulenti tecnici).

Al fine di realizzare gli adempimenti previsti è necessario accedere al sito <http://pst.giustizia.it> ove alla sezione: *schede pratiche/comunicazioni telematiche/Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIInd)* sono presenti le istruzioni che gli ordini professionali devono seguire per procedere alla registrazione come soggetti abilitati esterni.

In particolare l'Ordine dovrà richiedere al Ministero della Giustizia il censimento formale dei propri iscritti, nel rispetto delle specifiche tecniche.

In allegato trasmetto tutta la documentazione utile alla registrazione, ricavata dal suddetto sito, nonché copia della nota ministeriale n. 2667 del 01/02/2013.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori richieste di chiarimenti e, in attesa di cortese urgente riscontro saluto cordialmente.

Il presidente del Tribunale
(dott. Antonio Morelli)